

Udito nell'udienza del 30 settembre 2025 il Consigliere relatore.

Uditi, nella medesima udienza, con l'assistenza della Dott.ssa Filomena Graziano, il Sostituto Procuratore Generale Stefano Brizi e l'Avv. Francesco Visco.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Sig. Planeta ha fondato la richiesta di declaratoria di sopravvenuta inefficacia del sequestro sulla omessa prosecuzione della procedura espropriativa atteso l'integrale soddisfacimento del debito erariale e delle spese di giudizio.

L'istanza è stata asseverata attraverso il deposito della nota IPZS del 5 maggio 2025 in cui l'Istituto dichiarava *"di non avere più nulla a pretendere nei confronti dell'Ing. Ivo Planeta, avendo quest'ultimo provveduto ad effettuare tutti i pagamenti così come pattuiti nell'Accordo sottoscritto tra le parti in data 16/04/2025"*. Dichiarava, altresì, che non avrebbe proceduto *"con l'iscrizione a ruolo del pignoramento disposto dalla sentenza n. 50/2025"*.

L'incardinamento del presente giudizio presso questa Sezione giurisdizionale ha conosciuto vizi, sanati nel corso dell'udienza camerale dall'Avvocato

Visco che ha manifestato la propria disponibilità ad ottenere una decisione nel merito da parte del Collegio (da accertamenti attraverso il fascicolo GIUDICO, anche con l'assistenza del personale amministrativo preposto, è emerso che l'istanza veniva presentata dall'Avvocato Visco presso la Sezione d'appello e poi successivamente trasmessa dalla Procura generale a quella regionale per l'incardinamento, che interveniva con decreto presidenziale di fissazione dell'udienza recante *"la camera di consiglio per la deliberazione dell'istanza depositata dalla Procura regionale nella segreteria della Sezione tramite la piattaforma giudico in data 16 luglio 2025, per conto dell'ing. Ivo Planeta, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Visco..."*). L'istante, quindi, radicava il processo presso la Sezione d'appello, mentre la Procura generale procedeva a trasmettere il fascicolo a quella regionale, con atto meramente interno, e, sulla base di tale trasmissione, veniva chiesta dalla Procura regionale, per conto dell'Avvocato Visco, la decisione della controversia. Nel corso dell'udienza camerale l'Avvocato Visco ha confermato l'assenza di provvedimenti formali della Sezione d'appello, di non aver dato né impulso né l'assenso alla trasmissione

del fascicolo dalla Sezione d'appello a questa Sezione regionale e ha confermato che non pendono presso l'XXX. procedure espropriative nell'ambito delle quali formalizzare richieste di cancellazione dei vincoli.

2. La Procura regionale ha condiviso l'istanza avanzata dal Planeta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ad una soluzione formale (pronuncia di non luogo a provvedere atteso che l'istanza era stata rivolta alla Sezione d'appello ed ivi presentata) il Collegio, anche a tutela della parte ed in conformità delle richieste del difensore, ritiene di accedere ad una soluzione sostanzialista di prevalenza della sostanza sulla forma ed il rito.

Lasciando in disparte la questione dell'ammissibilità di una richiesta di declaratoria di inefficacia anche da parte della Procura regionale (cui potrebbe darsi soluzione affermativa anche in ragione della casistica giurisprudenziale regionale in senso positivo), il difensore ha sollecitato una pronuncia del Collegio sulla istanza, ratificando processualmente l'azione della Procura regionale svoltasi dichiaratamente "per conto" dell'istante interessato alla declaratoria di inefficacia.

Il Collegio ha pertanto pieni poteri decisorii sulle richieste del Planeta.

2. Con particolare riguardo alla spettanza del potere giurisdizionale il Collegio è consapevole dell'esistenza di un orientamento - anche di questa Sezione - che declina la giurisdizione in favore dell'XXX (per esempio sentenze --- e ---/2023, nonché n. ---/2024).

Tale orientamento non convince per una serie di ragioni.

Deve innanzitutto considerarsi che il provvedimento cautelare è stato adottato dal Giudice contabile, unico competente a poter incidere sugli effetti delle proprie sentenze ed ordinanze (con l'eccezione delle sentenze d'appello ricorribili per cassazione per soli motivi di giurisdizione). Trattasi del provvedimento a monte c.d. "portante", cui è riconnessa la produzione di tutti gli effetti successivi (compresa la conversione del sequestro in pignoramento).

In secondo luogo la cancellazione della formalità nell'ambito di una procedura esecutiva potrebbe essere limitata alla singola procedura espropriativa. L'assenza di procedure espropriative (come accade nel caso di specie dove non si è verificata nemmeno la

conversione del sequestro in pignoramento) verrebbe a risolversi in danno del Planeta che potrebbe essere costretto a sollecitare (sempre che ciò sia possibile) un giudizio di accertamento di insussistenza del credito dinanzi all'XXX per ottenere la cancellazione del vincolo (che come noto ha una durata lunghissima ed incerta).

Pertanto, a tutela della parte debole, che ha soddisfatto il debito erariale, è giusto, equo, ragionevole e corretto affermare la giurisdizione di questa Corte in relazione alla declaratoria di inefficacia del provvedimento cautelare finalizzata alla cancellazione del vincolo da parte del Conservatore, trattandosi di rimuovere gli effetti lesivi che ancora permangono (evenienza che radica l'interesse a ricorrere), atteso che, come è noto, il Conservatore, in tali casi, opera sulla base di chiari ed espressi provvedimenti giurisdizionali.

Nel giudizio contabile operano i principi di effettività, concentrazione e ragionevole durata (art. 1-4 c.g.c.) che, nel caso di specie, impongono a questa Corte una pronuncia sull'istanza di inefficacia finalizzata alla cancellazione di ogni vincolo lesivo e riconnesso a provvedimenti adottati da questa Corte.

3. L'istanza in epigrafe deve essere accolta.

L'intervenuto integrale soddisfacimento del debito erariale (686 c.p.c.; 156 c.p.c.; 164 ter disp att c.p.c.; 630 c.p.c.) impone la declaratoria di sopravvenuta inefficacia del sequestro conservativo sui beni immobili del Planeta indicati a pag. 1 e 2 dell'istanza del 9 luglio 2025, con conseguenziale ordine al Conservatore dei registri immobiliari (Agenzia del territorio) di cancellazione di ogni iscrizione sfavorevole ricollegata al provvedimento cautelare adottato da questa Sezione giurisdizionale.

4. Nulla per le spese.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio dichiara la sopravvenuta inefficacia del sequestro conservativo disposto con decreto presidenziale del 10 maggio 2022 (confermato con ordinanze 176 e 205/2022), con conseguenziale ordine all'Agenzia del Territorio di cancellare ogni vincolo derivante dal menzionato provvedimento cautelare sui seguenti beni:

i) attico sito in Roma, alla via Conca d'Oro n. 265, distinto nel Catasto Fabbricati al foglio 269, part. 347, sub. 840, cat. A/2, vani 8, superficie catastale totale 155 m2, rendita 2, € 1941,88;

ii) garage sito in Roma, alla via Val d'Ala, n. 16, piano S1, distinto nel Catasto Fabbricati al foglio 269, part. 347, sub. 379, cat. C/6, superficie catastale totale 18 m2, rendita € 125,50;

iii) cantina sita in Roma, alla via Conca d'Oro 265, piano S1, distinta nel Catasto Fabbricati al foglio 269, part. 347, sub. 841, cat. C/2;

iv) villa sita in Sabaudia, alla via Zeffiro, s.n.c., distinto nel Catasto Fabbricati al foglio 96, particella 571, cat. A/7, superficie catastale totale 105 m2, rendita € 1.038,08.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 settembre 2025.

Il Presidente f.f.

Pasquale Fava

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno **2 ottobre 2025**

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè Rota

F.to digitalmente